

## **PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO “OBIEZIONE DI COSCIENZA” L.194/78 art. 9**

All' **Ufficio Malattie Infettive** di ogni Distretto dell'ASL è delegato il ricevimento delle Dichiarazioni di “Obiezione di Coscienza” del personale sanitario. (art.9 L.194/78)

Gli **operatori sanitari dell' Ufficio Malattie Infettive** che ricevono la Dichiarazione (autonoma del soggetto dichiarante, o mediante mod. all. n° 1), sono tenuti:

- 1) alla registrazione dei dati richiesti dallo stampato “ REGISTRO COMUNICAZIONI OBIEZIONE art. 9 L.194/78” (mod. all. n° 2),
- 2) alla consegna ad ogni soggetto dichiarante della nota informativa (mod. all. 3), stralcio della legge 194/78 art. 9,
- 3) all'invio della dichiarazione di Obiezione di Coscienza, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Brescia, Servizio Igiene Pubblica, entro un mese dal ricevimento.

Il **Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione**, che riceverà dai Distretti dell'ASL di Brescia le dichiarazioni, provvederà

:

- 1) alla registrazione della dichiarazione (su supporto informatico “REGISTRO COMUNICAZIONI OBIEZIONE art.9 L.194/78” mod. all. n° 2),
- 2) alla archiviazione e custodia delle dichiarazioni,
- 3) alla elaborazione annuale dei dati statistici (mod. all. 4)
  - divisi per Distretto
  - relativi all'intera ASL di Brescia.